



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 4

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
27 gennaio 2020**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>I839 - TRASPORTI SPECIALI INFIAMMABILI E RIFIUTI DA E PER LE ISOLE CAMPANE</b>	
<i>Provvedimento n. 28067</i>	5
<b>ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA</b>	<b>16</b>
<b>AS1641 – CONSIP – BANDO DI GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN</b>	
<b>ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>	16
<b>AS1642 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELL'ATO 2</b>	
<b>ANCONA</b>	19
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>22</b>
<b>PS11467 - SMART SHOPPING-MANCATA CONSEGNA</b>	
<i>Provvedimento n. 28068</i>	22
<b>PS11541 - TEKNOACQUISTI - MANCATA CONSEGNA</b>	
<i>Provvedimento n. 28069</i>	26
<b>PS11543 - SHARAZON-BUY AND SHARE</b>	
<i>Provvedimento n. 28070</i>	29
<b>PS11547 - NEW ASSISTENT GLOBAL/GEMSHOP.IT-BUY AND SHARE</b>	
<i>Provvedimento n. 28071</i>	34
<b>IP330 - FACEBOOK-RACCOLTA UTILIZZO DATI DEGLI UTENTI</b>	
<i>Provvedimento n. 28072</i>	39
<b>CONFLITTO DI INTERESSI</b>	<b>43</b>
<b>SI1166 - C.A. AURELIO CALIGIORE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL</b>	
<b>RECUPERO DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE “IVY” IN</b>	
<b>PROSSIMITÀ' DELL'ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA -</b>	
<b>PARERE</b>	43
<b>SI1166 - C.A. AURELIO CALIGIORE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL</b>	
<b>RECUPERO DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE “IVY” IN</b>	
<b>PROSSIMITA' DELL'ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA - AVVIO</b>	
<b>DI ISTRUTTORIA</b>	
<i>Provvedimento n. 28081</i>	45



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **1839 - TRASPORTI SPECIALI INFIAMMABILI E RIFIUTI DA E PER LE ISOLE CAMPANE**

*Provvedimento n. 28067*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

**1.** Mediterranea Marittima S.p.A. ("Mediterranea Marittima") è una società *holding* di partecipazioni, le cui azioni sono detenute da persone fisiche appartenenti alla famiglia armatoriale dei D'Abundo. La società controlla, con il 51% delle quote, la società Medmar Navi S.p.A. e ha realizzato, nel 2018, ricavi per circa 680.000 euro.

**2.** Medmar Navi S.p.A. ("Medmar Navi") è una società che svolge servizi di trasporto marittimo, il cui capitale sociale è detenuto per il 51% dalla Mediterranea Marittima, per il 44% dalla società Pozzuoli Marittima S.a.s. e per il 5% dalla Ambrosino S.r.l.. La società è stata fra l'altro attiva direttamente, quantomeno fino al 2018, nel settore dei trasporti marittimi di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli. La società ha realizzato, nel 2018, un fatturato di circa 25 milioni di euro.

**3.** Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l. ("Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro") è una società che svolge servizi di trasporto marittimo, e risulta posseduta da una serie di persone fisiche appartenenti alle famiglie armatoriali dei Lauro e dei Giuffré oltre che da un'altra società appartenente alla famiglia Lauro, Alilauro Gruson S.p.A. La società, attiva nel settore dei trasporti marittimi di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli, è entrata nel mese di agosto 2019 direttamente a far parte del consorzio COTRASIR. La società Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro ha realizzato, nel 2018, un fatturato di circa 950.000 euro.

4. GML Trasporti Marittimi S.r.l. (“GML”) è una società, costituita nel maggio del 2018, da Mediterranea Marittima e Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro, che ne detengono ciascuno il 50% del capitale sociale, attiva nel settore dei trasporti marittimi di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli. Dal luglio 2018, la società opera attraverso il Consorzio COTRASIR. La GML ha realizzato, nel 2018, un fatturato di circa 1,8 milioni di euro.
5. Tra.Spe.Mar. S.r.l. (“Traspemar”) è una società attiva nel settore dei trasporti marittimi di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli. Dal luglio 2018, la società opera attraverso il Consorzio COTRASIR. La società risulta interamente controllata da una persona fisica. Traspemar ha realizzato, nel 2018, un fatturato di circa 1,5 milioni di euro.
6. Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti (“COTRASIR”) è un Consorzio che si occupa di trasporti di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli, costituito nel luglio 2018 dalle società GML e Traspemar. Nel mese di agosto 2019 è entrata a far parte del COTRASIR anche la società Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro. Il Consorzio ha realizzato nel 2018 ricavi per circa 1,2 milioni di euro.
7. Ambrosino S.r.l. (“Ambrosino”) è un operatore che trasporta prodotti petroliferi da e per le isole di Ischia e Procida per conto proprio (dispone anche di un deposito costiero a Ischia) e per conto degli operatori presenti nelle isole nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi tra cui in particolare ENI S.p.A. La società risulta controllata da alcune persone fisiche.
8. ENI S.p.A. (“ENI”) è la società *holding* – quotata al mercato borsistico nazionale - a capo del gruppo ENI, attivo a livello mondiale nei settori dell’energia. Il capitale sociale di ENI è attualmente detenuto per il 26,4% da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per il 3,9% dal Ministero dell’Economia e Finanze ed è diffuso sul mercato per la restante parte.
9. Barano Multiservizi S.r.l. (“Barano Multiservizi”) è la società *in house* del Comune di Barano d’Ischia per il servizio di raccolta dei rifiuti, interamente controllata dall’ente locale medesimo.
10. Associazione Consumatori Utenti (“ACU”) *no profit* è un’organizzazione senza scopo di lucro, attiva sull’intero territorio nazionale e tesa alla promozione, all’attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore e utente.

## II. LE DENUNCE PERVENUTE

11. Con segnalazione del 4 marzo 2019, oggetto di successive e molteplici integrazioni, Ambrosino ha denunciato all’Autorità l’operato del Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti (COTRASIR). In particolare, la società ha rappresentato che, a partire dal 10 settembre 2018, l’impresa GML, esercente il servizio di trasporto marittimo carburanti lungo la rotta Napoli-Procida-Ischia (Casamicciola), ha comunicato ai suoi clienti (tra cui il segnalante) il subentro del COTRASIR nell’attività di bigliettazione; contestualmente, GML ha comunicato un nuovo piano orari e nuove (incrementate) tariffe. Ulteriori rincari sono stati comunicati direttamente dal

Consorzio a far data dal 16 dicembre 2018 e 1° aprile 2019<sup>1</sup>. Inoltre, già a seguito del primo aumento dei prezzi, avvenuto nell'ottobre 2018, Ambrosino riferisce di aver esperito una procedura di richiesta di manifestazione di interesse, unitamente ad altre società che usufruiscono di servizi di trasporto infiammabili e rifiuti da e per l'isola di Ischia<sup>2</sup>, per individuare ulteriori soggetti disposti a espletare le attività di cui trattasi, iniziativa rimasta tuttavia senza alcun riscontro.

**12.** In data 11 giugno 2019 è pervenuta all'Autorità un'ulteriore segnalazione, da parte del Comune di Barano d'Ischia, in rappresentanza dei Comuni dell'isola di Ischia e del Comune di Procida, che lamenta una serie di problematiche riscontrate relativamente al trasporto marittimo dei rifiuti dalle isole campane verso la terraferma, ugualmente esercito dal COTRASIR. La segnalazione del Comune di Barano denuncia, anche relativamente al trasporto di questa merce, un significativo aumento dei prezzi richiesti dal COTRASIR negli ultimi mesi, con conseguenze negative per la cittadinanza legate alla necessità di aumentare la tassa rifiuti (TARI). Inoltre, il Comune di Barano lamenta numerosi disservizi sperimentati dalle società locali di raccolta rifiuti che si servono dei trasporti del Consorzio: ripetute e ingiustificate soppressioni di alcune corse, condizioni ingiustificatamente gravose per la prenotazione con pretesa di riservare contestualmente sia il viaggio di andata che di ritorno, condizioni penalizzanti dovute alla richiesta di pagamento anticipato per entrambe le corse. Secondo la segnalazione ricevuta, i Comuni stessi e le società di raccolta dipenderebbero dalle decisioni unilaterali e dai disservizi del COTRASIR, che oggi gestisce tale attività *“senza che gli Enti possano fare alcunché, non essendovi alternative per il detto trasporto”*<sup>3</sup>.

**13.** In data 19 luglio 2019 è pervenuta una successiva denuncia della società ENI, cliente di Ambrosino per il servizio di trasporto carburante dalla terraferma verso l'isola di Ischia. La società ha evidenziato che, da quando le due compagnie di navigazione che gestivano in regime di mercato il servizio di trasporto marittimo merci da e per l'isola (GML e Traspemar) hanno creato il Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti, il medesimo ha iniziato a gestire direttamente il servizio di trasporto marittimo degli infiammabili per tutte le isole del Golfo di Napoli e ha stabilito una tariffa comune per entrambe le imprese consorziate. Avendo fatto venire meno la concorrenza tariffaria tra le imprese consorziate, secondo la segnalazione di ENI, il COTRASIR ha immediatamente e abnormemente aumentato il livello di tali tariffe, cresciute di oltre il 300% dall'estate 2018 al mese di aprile 2019.

**14.** Un'ulteriore denuncia relativa a restrizioni concorrenziali nel mercato del trasporto carburanti da e per le isole del Golfo di Napoli era in precedenza pervenuta, nel mese di maggio 2018, da parte dell'Associazione Consumatori Utenti – ACU di Casamicciola.

---

<sup>1</sup> Ambrosino ha inoltre denunciato disservizi di vario genere nei servizi di trasporto carburanti da parte del COTRASIR, ad esempio in termini di arbitrarie soppressioni di corse o limitazioni ingiustificate nel numero di automezzi fatti imbarcare.

<sup>2</sup> Si tratta, oltre alla stessa Ambrosino, delle società Ischia Ambiente S.p.a., Balga S.r.l., Eco Gea S.r.l. e Barano Multiservizi S.r.l. Nella lettera di richiesta di manifestazione di interesse, Ambrosino quantifica in circa 2 milioni di euro annui il valore dei trasporti marittimi effettuati congiuntamente dalle società scriventi.

<sup>3</sup> Doc. 6. Da ultimo, in data 15 novembre u.s., è giunta un'ulteriore denuncia del Comune di Casamicciola Terme, dal cui porto imbarcano le navi che effettuano il trasporto rifiuti da Ischia verso la terraferma e che dunque riferisce di subire maggiormente le conseguenze negative (es. sostare prolungato dei mezzi contenenti rifiuti) dei disservizi del COTRASIR. La denuncia ha contenuto sostanzialmente analogo a quella precedente del Comune di Barano d'Ischia.

### III. IL FATTO

#### III.1. Il contesto economico di riferimento

**15.** I servizi interessati dal procedimento in oggetto sono i trasporti marittimi di infiammabili (in particolare, carburanti) e rifiuti da e per le isole del Golfo di Napoli. Tali servizi sono fruiti, rispettivamente, da imprese attive nel mercato della distribuzione carburanti e dalle società di raccolta rifiuti attive nelle isole. In entrambi i casi, i beni sono trasportati a bordo di automezzi i quali necessitano a loro volta, per il trasferimento via mare, di essere ospitati su appositi mezzi navali.

**16.** Le rotte interessate risultano essere, dalle informazioni allo stato disponibili, le seguenti: i) tratta Napoli-Capri, utilizzata sia per rifiuti che per carburanti; ii) tratta Casamicciola (Ischia)-Procida-Pozzuoli, utilizzata per il trasporto rifiuti; iii) tratta Napoli-Procida-Casamicciola (utilizzata per gas e benzina).

**17.** Per il trasporto di tali categorie di beni occorrono mezzi navali idonei e autorizzati allo scopo. Per quel che concerne il trasporto carburanti, i medesimi rientrano tra le c.d. merci pericolose<sup>4</sup>, per le quali la nave deve essere dotata di apposito “documento di conformità”<sup>5</sup>. Il documento è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto o da altro organismo da questo riconosciuto.

**18.** Per quanto riguarda i rifiuti, dalle informazioni allo stato disponibili risulta che i medesimi sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la relativa disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali, in particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose<sup>6</sup>.

**19.** Specifiche Circolari del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, riprese dalle Capitanerie territoriali, dettano poi norme più specifiche per il trasporto marittimo dei rifiuti, il rispetto delle quali comporta che i medesimi possano essere trasportati quali merci non pericolose (quindi su normali navi traghetto da carico e/o da passeggeri). Per le tratte di interesse, risulta in atti l’Ordinanza n. 10/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia<sup>7</sup>, che disciplina le “procedure amministrative concernenti il trasporto marittimo di RSU provenienti dalla regolare attività di raccolta effettuata nei Comuni dell’Isola di Ischia e di Procida svolta con autocompattatori e altri veicoli autorizzati al trasporto rifiuti”<sup>8</sup>. In particolare, le suddette prescrizioni prevedono tra l’altro: che gli automezzi siano privi di percolaggi<sup>9</sup>, che siano stati sottoposti a un accurato lavaggio della superficie esterna prima dell’imbarco, che non sostino nel sedime portuale ma vengano immediatamente imbarcati, che del trasporto sia data

---

<sup>4</sup> Insieme ad altre sostanze quali esplosivi, gas tossici e non tossici, sostanze tossiche o corrosive ecc. (per un totale di 9 classi e varie sottoclassi).

<sup>5</sup> Cfr. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 303 del 7 aprile 2014.

<sup>6</sup> Cfr. art. 265, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA, “Testo Unico delle norme in materia Ambientale”).

<sup>7</sup> Doc. 18. Analoga alla Ordinanza citata, risulta rinvenibile sul web l’Ordinanza n. 1/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Capri.

<sup>8</sup> In recepimento delle Circolari del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 22/2008 e n. 27/2012.

<sup>9</sup> Colatura di liquame.



comunicazione entro le 24 ore precedenti all'Autorità marittima del porto di imbarco, per ottenere specifica autorizzazione<sup>10</sup>.

**20.** In mancanza del rispetto di tali norme, i rifiuti non potranno essere considerati merci non pericolose e, di conseguenza, potranno imbarcare solo su mezzi navali adibiti al trasporto, appunto, di merci pericolose. La modalità di trasporto *ordinario* dei rifiuti (che non comporti la necessità del rispetto del complesso di prescrizioni suddette, che appaiono particolarmente onerose per le società di raccolta RSU) avviene quindi attraverso le stesse navi autorizzate al trasporto di merci pericolose (tra cui i carburanti). In ultima analisi, emerge dunque una stretta contiguità tra le due tipologie di servizi di trasporto. La natura residuale del trasporto rifiuti su normali traghetti di linea è attestata anche da ulteriori informazioni raccolte (*cf. infra*).

**21.** Per quanto riguarda gli operatori in possesso di unità navali idonee e che abbiano concretamente esercito i servizi di trasporto carburanti e RSU da e per le isole del Golfo di Napoli, risulta il seguente elenco relativo all'ultimo triennio<sup>11</sup>:

---

<sup>10</sup> Qualora il trasporto sia effettuato sempre con gli stessi automezzi e sulle stesse navi, potrà essere rilasciato un provvedimento autorizzativo periodico, comunque non superiore a 30 giorni. In ogni caso, anche in vigenza di un provvedimento periodico, il gestore del servizio dovrà far pervenire, prima di ogni singolo viaggio, apposita documentazione all'Autorità marittima del porto di imbarco (formulario identificativo dei rifiuti oggetto di trasporto, comunicazione riportante i dati del viaggio ecc).

<sup>11</sup> Informazioni fornite dalla Capitaneria di Porto di Napoli, *cf. doc. 19*.

CARBURANTI	RIFIUTI SOLIDI URBANI
<b>ANNO 2017</b>	
Fuelmar S.r.l.	Caremar S.p.A.
Medmar Navi S.p.A.	Gestour S.r.l.
Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l.	Medmar Navi S.p.A.
Tra.Spe.Mar. S.r.l.	Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l.
	Tra.Spe.Mar. S.r.l.
<b>ANNO 2018</b>	
Fuelmar S.r.l.	Caremar S.p.A.
G.M.L. Trasporti Marittimi S.r.l. (dal 04.06.2018)	Gestour S.r.l.
Medmar Navi S.p.A.	G.M.L. Trasporti Marittimi S.r.l. (dal 04.06.2018)
Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l. (fino al 03.06.2018)	Medmar Navi S.p.A.
Tra.Spe.Mar. S.r.l.	Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l. (fino al 03.06.2018)
	Tra.Spe.Mar. S.r.l.
<b>ANNO 2019</b>	
G.M.L. Trasporti Marittimi S.r.l.	Caremar S.p.A.
Tra.Spe.Mar. S.r.l.	Gestour S.r.l.
	G.M.L. Trasporti Marittimi S.r.l.
	Medmar Navi S.p.A.
	Tra.Spe.Mar. S.r.l.

**22.** Rispetto a tale schema, sono emerse le seguenti ulteriori informazioni: *i*) come anticipato, con riguardo al trasporto RSU, risulta che le società che svolgono il medesimo su normali traghetti di linea (Caremar S.p.A. - "Caremar" -, Medmar Navi e Gestour S.r.l.) effettuino un servizio di natura residuale; *ii*) la società Traspemar, in possesso di idonee attestazioni per trasporto infiammabili (carburanti), non risulta aver effettuato tale servizio negli anni 2017 e 2018. I mezzi armati dalla Traspemar, idonei al trasporto di carburanti e rifiuti, sono le navi "Don Angelo" e "Giuseppina II"; *iii*) la società Fuelmar S.r.l. ("Fuelmar") risulta aver prestato il servizio di trasporto carburanti nel 2017 e 2018 utilizzando una nave di Traspemar ("Don Angelo"); *iv*) la società GML risulta operare i trasporti di interesse con tre navi in affitto, due armate dalla società Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro ("Billton" e "Aries Tide"), una armata dalla società Medmar Navi S.p.A. ("Tourist Ferry Boat II").

### **III.2. Le condotte segnalate**

**23.** Dalle informazioni raccolte appare che gli armatori attivi nel Golfo di Napoli nei servizi di trasporto marittimo di carburanti e RSU abbiano posto in essere condotte collusive nell'offerta di detti servizi. In base alle informazioni disponibili, per le tratte considerate nel 2017 le società Medmar Navi (controllata da Mediterranea Marittima) e Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro risultavano essere gli unici concorrenti operativi nel trasporto carburanti (se si eccettua il servizio offerto dalla società Fuelmar, operativa attraverso una nave di proprietà della Traspemar); nel trasporto rifiuti i principali operatori erano Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro e la Traspemar, mentre le società Caremar, Medmar e Gestour S.r.l. effettuavano un servizio residuale. Nel maggio del 2018 Mediterranea Marittima, *holding* di partecipazioni controllante la società operativa Medmar Navi, e Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro hanno costituito la società comune GML e immediatamente dopo, nel luglio del 2018, la stessa società GML ha poi costituito il Consorzio COTRASIR con la società concorrente Traspemar<sup>12</sup>, consorzio il quale attualmente risulta l'unico soggetto che esercisce i servizi di cui trattasi per conto delle società consorziate (e, in ultima analisi, unico soggetto che li esercisce *tout court* sulle tratte di interesse<sup>13</sup>) e appare definire direttamente i prezzi e le condizioni di esercizio dei medesimi.

**24.** Per quanto concerne i prezzi, secondo quanto segnalato all'Autorità, risulta che dopo una fase in cui per entrambe le tipologie di trasporti in analisi (carburanti e rifiuti), vigevano condizioni maggiormente concorrenziali, che si riflettevano in prezzi differenziati praticati dalle diverse compagnie di navigazione attive, successivamente alla costituzione del COTRASIR e all'operatività delle stesse solo mediante detto consorzio, i servizi offerti sono stati caratterizzati dall'uniformità nei prezzi praticati, i quali hanno peraltro subito incrementi esponenziali per entrambe le tipologie di trasporti.

**25.** Più in dettaglio, per quanto attiene al trasporto carburanti, il 10 settembre 2018 l'impresa GML, esercente il servizio, ha comunicato ai suoi clienti il subentro del COTRASIR nell'attività di bigliettazione. Contestualmente, GML ha comunicato un nuovo piano orari e nuove (più elevate) tariffe. In data 5 dicembre 2018 direttamente il COTRASIR ha inviato una successiva comunicazione contenente un nuovo piano tariffario valido dal 16 dicembre 2018. In particolare, il Consorzio ha informato dell'applicazione di un nuovo metodo tariffario consistente nel parametrare il prezzo del servizio non più ai metri lineari del mezzo di trasporto ma alla capacità (in ettolitri) della cisterna. Questa modifica nel computo delle tariffe, fissate a 6 €/hl, ha determinato un incremento del 221% rispetto alle tariffe in vigore prima del settembre 2018 e del 100% rispetto a quelle in vigore tra settembre e dicembre 2018. In data 5 marzo 2019, il COTRASIR ha inviato una nuova comunicazione, simile alla precedente, con la quale informava che, con decorrenza 1° aprile, il prezzo per il trasporto dei prodotti petroliferi sarebbe aumentato ancora, passando da 6 €/hl a 8,2 €/hl<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Come già menzionato, tra agosto e settembre 2019 risulta essere entrata a far parte del COTRASIR anche la società Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro, una delle due controllanti di GML.

<sup>13</sup> Parziale eccezione appare rappresentata dalla possibilità di trasporto RSU, a determinate e specifiche condizioni, sui normali traghetti di linea, casistica che tuttavia, come già menzionato, risulta avere natura residuale.

<sup>14</sup> Doc. 4.

26. Per quel che concerne il trasporto dei rifiuti, risulta, allo stesso modo, che il Consorzio abbia fissato il prezzo del servizio di trasporto per un automezzo contenente rifiuti (tratta Casamicciola-Procida-Pozzuoli) in costante incremento. Segnatamente, nel dicembre 2018 il Consorzio ha fissato la tariffa (in aumento rispetto a quella precedente) in €260, mentre a marzo 2019 ha attuato un nuovo aumento, portando il prezzo a €340. Da ultimo, stando alle informazioni disponibili, con comunicazione del 5 giugno 2019, il Consorzio ha preannunciato che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la tariffa sarebbe stata fissata in €427<sup>15</sup>.

27. Ulteriori informazioni rilevanti per le valutazioni del caso di specie risultano dalla documentazione disponibile relativa al COTRASIR. In particolare, nel “Regolamento” del Consorzio, al punto 8, si legge: “*Qualora una società consorziata avesse intenzione di ridurre le tariffe attuali lo potrà fare solo concordandolo con le altre consorziate. (...) Le variazioni in aumento potranno essere definite ogni mese*”. Ancora, nell’atto costitutivo del Consorzio, all’art. 15, si legge: “*Le imprese consorziate non possono svolgere comunque attività di trasporto in concorrenza con quella svolta dal Consorzio nell’interesse dei consorziati ed in particolare non possono porre in essere attività alcuna che possa concretarsi in turbative nelle trattative e/o negoziazioni condotte dal Consorzio*”<sup>16</sup>.

#### IV. VALUTAZIONI

##### IV.1. I mercati interessati

28. Le condotte in analisi interessano le attività di trasporto marittimo di carburanti e rifiuti solidi urbani (RSU) da e per le isole del Golfo di Napoli (Ischia, Procida e Capri). In tale mercato sono presenti, dal lato dell’offerta, gli armatori che effettuano tali servizi di trasporto, in quanto aventi disponibilità di appositi mezzi navali, dotati delle necessarie certificazioni (risulta, per le ragioni menzionate, che vi sia sostituibilità dal lato dell’offerta per le due tipologie di trasporti), mentre dal lato della domanda figurano le società di raccolta dei rifiuti prodotti nelle isole e soggetti attivi nel settore della distribuzione carburanti. In entrambi i casi, come già esposto, i beni sono trasportati a bordo di automezzi i quali necessitano a loro volta, per il trasferimento via mare, di essere ospitati su idonee imbarcazioni.

29. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. doc. 6 La tariffa precedente al dicembre 2018 risultava pari a €214,72. Il prezzo del servizio di trasporto per l’automezzo contenente rifiuti è quindi nell’ultimo anno sostanzialmente raddoppiato.

<sup>16</sup> Doc. 12.

<sup>17</sup> Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016, 1782 - Gare per servizi di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti e/o pericolosi presso gli arsenali di Taranto, La Spezia ed Augusta: “*La definizione di mercato rilevante non è connotata in senso meramente geografico o spaziale, ma è relativa anche e soprattutto all’ambito nel quale l’intento anticoncorrenziale ha, o avrebbe, capacità di incidere, sicché ‘nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si inquadra il comportamento collusivo tra le imprese coinvolte’ ed è successiva rispetto all’individuazione dell’intesa nei suoi elementi oggettivi.*”.

30. Nel caso in esame, pertanto, e allo stato delle informazioni disponibili, il mercato può essere circoscritto all'ambito geografico e merceologico presuntivamente condizionato dall'ipotizzata intesa, ovvero l'ambito in cui si esplica l'operatività del COTRASIR, corrispondente ai servizi di trasporto di infiammabili e rifiuti da e per le isole del Golfo di Napoli (Ischia, Procida e Capri).

#### ***IV.2. La qualificazione dell'intesa***

31. La strategia con la quale i due concorrenti Mediterranea Marittima (*holding* di partecipazioni che controlla la società operativa Medmar Navi) e Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro, dopo aver dato luogo alla società comune GML, hanno costituito tra quest'ultima e il terzo operatore Traspemar il consorzio COTRASIR (nel quale, da ultimo, è confluita anche la stessa Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro, una delle due controllanti di GML) appare integrare un fenomeno concertativo tra operatori concorrenti, abilitati a svolgere il servizio di trasporto marittimo di merci pericolose, rifiuti e infiammabili da e per le isole del Golfo di Napoli, finalizzato a uniformare le condizioni di offerta dei servizi, in danno della relativa domanda. In questo contesto, poi, la specifica attività svolta dal COTRASIR a partire dal settembre 2018, quale unico soggetto operativo nei trasporti marittimi interessati, sembra a tutti gli effetti dedicata alla fissazione dei prezzi e delle condizioni di esercizio dei servizi svolti dalle imprese consorziate, in possibile violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 e/o dell'art.101 TFUE.

32. L'ipotesi di violazione della normativa *antitrust* appare potersi formulare anche sulla base dalle evidenze in atti che testimoniano la fissazione di prezzi via via crescenti, direttamente da parte del Consorzio, sia per il servizio di trasporto carburanti sia per il servizio di trasporto rifiuti, a partire dal momento della sua costituzione. Né appare - alla luce delle evidenze raccolte - accoglibile l'argomentazione del Consorzio<sup>18</sup>, secondo cui lo stesso effettuerebbe solo attività di bigliettazione e prenotazione per conto delle società consorziate, mentre le tariffe sarebbero stabilite autonomamente da queste ultime.

33. In primo luogo, infatti, rilevano sul punto alcune previsioni contenute nei documenti afferenti allo stesso COTRASIR (Statuto e Regolamento), che statuiscono l'impossibilità per le imprese partecipanti di fissare autonomamente i prezzi dei servizi di cui trattasi (*cf.* *"Qualora una società consorziata avesse intenzione di ridurre le tariffe attuali lo potrà fare solo concordandolo con le altre consorziate"*), così come di svolgere *"comunque attività di trasporto in concorrenza con quella svolta dal Consorzio nell'interesse dei consorziati"*. Le società consorziate, alla luce di tali previsioni nella documentazione consortile, non risultano soggetti indipendenti che operano sul mercato quali concorrenti, ma, al contrario, il Consorzio appare strumento di coordinamento delle rispettive politiche commerciali, in possibile violazione della normativa *antitrust*<sup>19</sup>.

34. Peraltro, lo stesso COTRASIR ha affermato che *"sulla tratta Napoli-Procida-Casamicciola (utilizzata per gas e benzina) le tariffe sono state decise da GML"*, ma contestualmente ha riferito che su tale rotta operano sia la nave *"Aries tide"*, della stessa GML, sia la nave *"Don Angelo"*, armata dalla Traspemar. Accedendo all'interpretazione del Consorzio, si avrebbe che una società (GML) definisce le tariffe del trasporto carburanti anche per la propria concorrente (Traspemar). Tale

---

<sup>18</sup> Cfr. risposta del Consorzio a una richiesta di informazioni inoltrata dall'Autorità, del 19 luglio 2019 (doc.12).

<sup>19</sup> Cfr. Consiglio di Stato, 20 febbraio 2017, n. 740, 28 febbraio 2017, nn. 927 e 928, 1785 - *Gara Consip servizi di pulizia nelle scuole*.

conclusione, a partire dalle informazioni rese dallo stesso Consorzio, sembrerebbe quindi confermare che ci si trovi di fronte a un fenomeno concertativo relativamente alle condizioni economiche praticate da società concorrenti.

**35.** Secondo le informazioni acquisite risulta, altresì, che il COTRASIR rappresenti l'unica opzione per i fruitori dei servizi di trasporto carburanti e rifiuti da e per le isole campane. Gli altri soggetti potenzialmente in grado di svolgere, o che hanno in passato svolto, i servizi di trasporto marittimo *de quibus* da e per le isole del Golfo (es. Caremar<sup>20</sup>, Medmar Navi, Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro ecc.) risultano infatti a vario titolo societariamente legati a GML e comunque non più operativi nelle tratte interessate a seguito della nascita del COTRASIR. Tale considerazione appare altresì in via di fatto corroborata dalla dinamica di esponenziale aumento dei prezzi dei servizi di trasporto di entrambi i prodotti segnalata all'Autorità, la quale è stata applicata dal COTRASIR senza che alcuna altra impresa si proponesse come alternativa nell'offerta dei trasporti in parola.

**36.** Dalle informazioni acquisite, come menzionato, risulta peraltro che nei trasporti di carburanti e rifiuti, nei periodi antecedenti alla costituzione della società GML e del consorzio COTRASIR, vigessero condizioni maggiormente concorrenziali, che si riflettevano in prezzi inferiori praticati dalle diverse compagnie di navigazione attive, vale a dire Medmar Navi, Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro e Traspemar. La strategia che ha condotto alla costituzione del Consorzio appare, anche a partire da tali evidenze, un possibile fenomeno concertativo che avrebbe comportato, per entrambe le tipologie di trasporti, un evidente azzeramento di ogni dinamica concorrenziale, in termini di possibilità di scelta della domanda, livelli di qualità e costi dei servizi di trasporto offerti, con potenziali impatti negativi anche sui mercati a valle della distribuzione carburanti e della gestione dei rifiuti nelle isole interessate.

**37.** Le condotte sopra descritte potrebbero quindi integrare un'intesa restrittiva della concorrenza nei servizi di trasporto infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli, *sub specie* di una concertazione per la fissazione orizzontale dei prezzi e delle condizioni di esercizio dei servizi stessi, quale violazione di tipo *hard core* con le caratteristiche della restrittività per oggetto<sup>21</sup>.

**38.** In considerazione della rilevanza dei trasporti marittimi in questione, l'intesa ipotizzata potrebbe risultare idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, le condotte oggetto del presente procedimento saranno valutate, a seconda delle risultanze istruttorie che emergeranno, ai sensi dell'articolo 2 della l. 287/1990 e/o dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte descritte, poste in essere da Mediterranea Marittima S.p.A., Medmar Navi S.p.A., Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l., Tra.Spe.Mar. S.r.l., GML Trasporti Marittimi S.r.l. e COTRASIR siano suscettibili di configurare un'intesa in violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 e/o dell'art. 101 del TFUE;

---

<sup>20</sup> La società Caremar S.p.a. successivamente alla privatizzazione avvenuta nel 2015, è attualmente controllata al 50% dal gruppo D'Abundo (attraverso Rifim S.p.a.) e al 50% dal gruppo Aponte (attraverso Snav S.p.a.).

<sup>21</sup> Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, 13 febbraio 2019, n. 1025, 1771 – Servizi di post-produzione di programmi televisivi RAI: “Il coordinamento tra imprese ha un chiaro oggetto anticoncorrenziale ogni volta che le imprese danno luogo a una reciproca collaborazione allo scopo di sostituire la concorrenza con un meccanismo di concertazione delle rispettive politiche di prezzo, eliminando l'incertezza derivante dal dispiegarsi del libero gioco della concorrenza. Tale forma di collusione rientra tra le più gravi restrizioni della concorrenza già per il suo “oggetto” (c.d. “hardcore”), senza bisogno che ne sia provato l'effetto”.

## DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Mediterranea Marittima S.p.A., Medmar Navi S.p.A., Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l., Tra.Spe.Mar. S.r.l., GML Trasporti Marittimi S.r.l. e COTRASIR, per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e/o dell'articolo 101 del TFUE;
- b) la fissazione del termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Tesei;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1641 – CONSIP – BANDO DI GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Roma, 12 novembre 2019

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente la bozza del “*Bando di gara per la stipula di convenzioni per la fornitura in acquisto di tecnologie server per le PA – Richiesta di parere per l'introduzione di un vincolo di aggiudicazione*” (rif. Vs. prot. n. 0113843/2019 del 9 ottobre 2019), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 5 novembre 2019, ha deliberato di svolgere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le considerazioni di seguito riportate.

Per quanto concerne l'intenzione di introdurre un limite al vincolo di lotti aggiudicabili al medesimo offerente per la terza edizione della gara interessata, oggetto specifico della richiesta di parere, si rileva che, in diversi interventi, di cui alcuni in materia di bandi Consip<sup>1</sup>, l'Autorità ha avuto modo di sottolineare l'importanza che la stazione appaltante deve prestare al profilo del numero di lotti in cui è articolata la gara combinato con l'adozione di un limite al quantitativo massimo di lotti che un aggiudicatario può ottenere, in ragione delle peculiarità che possono caratterizzare il mercato interessato dalla gara e in particolare del grado di concentrazione dello stesso.

In conformità a quanto rilevato in precedenti occasioni, deve osservarsi che, quantomeno sulla base delle informazioni disponibili e di quelle fornite nell'ambito del caso S3252 – *Consip - Bando di gara per la fornitura di tecnologie server per le Pubbliche Amministrazioni – Seconda edizione*, il mercato interessato registra la presenza di un limitato numero di case madri, titolari peraltro di diritti di privativa rispetto all'utilizzo dei propri prodotti. Pertanto, laddove si intenda adottare la medesima articolazione della precedente edizione, la previsione di sette lotti geografici, combinata con il limite massimo di tre lotti aggiudicabili al medesimo offerente (singolo o associato), potrebbe favorire l'instaurarsi di meccanismi collusivi fra i principali operatori del mercato, rendendo più agevole la

---

<sup>1</sup> Cfr., *inter alia*: AS1156 – *Schema del bando di gara per la fornitura di angiografi ad uso vascolare e cardiologico* (in Bollettino dell'Autorità n. 46/2014); AS1160 – *Bozze del bando di gara, del disciplinare e del capitolato tecnico per la fornitura di archi a C mobili ad uso chirurgia generale, di archi a C mobili ad uso chirurgia vascolare, dispositivi opzionali, servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni* (in Bollettino dell'Autorità n. 49/2014); AS1475 – *Consip/Bando di gara per la fornitura di buoni pasto - Edizione 8* (in Bollettino dell'Autorità n. 7/2018).



spartizione dei lotti e riducendo l'incentivo a farsi concorrenza (con il rischio di aggiudicarsi meno di tre lotti o nessun lotto). In altri termini, nel caso di specie, la previsione di un limite al numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo soggetto sembra idonea a disincentivare un'efficace competizione in sede di gara tra gli operatori attivi sul mercato interessato.

Peraltro, le considerazioni sulle caratteristiche del mercato sembrano essere confermate anche dall'andamento della precedente edizione della gara, caratterizzato da un numero ridotto di partecipanti, di cui alcuni presenti attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese.

La preoccupazione di Consip, relativa alla possibile concentrazione del potere di mercato in capo ad uno degli aggiudicatari, non sembra peraltro giustificare l'introduzione della disposizione in esame, atteso che l'aggiudicazione di più lotti, nell'ambito di una specifica gara, non appare idonea a determinare in capo ai soggetti aggiudicatari l'acquisizione di una significativa quota di mercato, stabile nel tempo.

Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, tenuto conto della struttura del mercato di riferimento, della dimensione e del numero degli operatori ivi attivi, nonché dell'andamento della seconda edizione, sarebbe auspicabile che Consip, nel predisporre la gara, anziché introdurre un rigido vincolo di aggiudicazione, percorra soluzioni alternative, quale, ad esempio, un diverso disegno dei lotti tale da consentire la partecipazione di un numero maggiore di operatori per ciascun lotto.

Al riguardo si rileva che, sulla base di quanto rappresentato nelle comunicazioni allegate alla richiesta di parere, Consip intende rispettare le indicazioni dell'Autorità contenute nella "*Comunicazione avente ad oggetto l'esclusione dei raggruppamenti*" in diffusione sul sito istituzionale dal 23 dicembre 2014. Tali indicazioni risultano, del resto, essere state già fornite in precedenza<sup>2</sup>, come in occasione del parere reso relativamente alla precedente edizione della gara nel caso *S3252 – Consip - Bando di gara per la fornitura di tecnologie server per le Pubbliche Amministrazioni – Seconda edizione*, ove veniva sottolineata la necessità che l'utilizzo del RTI non si prestasse a finalità collusive in considerazione dell'ampio numero di lotti in cui era articolata la gara.

Ciò posto, è plausibile che, con un'ulteriore e diversa articolazione dei lotti accompagnata da un abbassamento dei requisiti di partecipazione, vi sia la possibilità per gli operatori di partecipare singolarmente, consentendo un più effettivo e ampio gioco competitivo. Al contempo, andranno esaminate con attenzione le forme di cooperazione poste in essere dalle imprese partecipanti, verificando in concreto, la sussistenza di effettive giustificazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI devono fornire al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante.

L'Autorità confida che le considerazioni suesposte sullo specifico oggetto del quesito possano essere utili al momento della predisposizione della terza edizione della gara interessata dalla richiesta di parere.

---

<sup>2</sup> Cfr., ad esempio, *AS1470 – Consip - Bando di gara per la fornitura multibrand di licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del servizio di manutenzione e dei servizi connessi*, consultabile nel Bollettino n. 3/2018.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**AS1642 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI  
NELL'ATO 2 ANCONA**

Roma, 18 dicembre 2019

**ATA ATO2 Ancona**

Nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'art. 22 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l'Autorità, nella sua riunione del 10 dicembre 2019, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni in ordine ai quesiti posti dall'Ente in indirizzo su alcune iniziative che esso intenderebbe assumere per assicurare la gestione integrata dei rifiuti nell'ATA ATO-2, e, segnatamente, sulle più opportune modalità organizzative dell'attività di smaltimento della frazione organica (FORSU) della raccolta differenziata (RD), anche alla luce dell'esigenza di costruire e gestire un nuovo impianto sul territorio interessato.

In estrema sintesi, l'ATA ATO 2 Ancona, rappresentando l'esistenza di un *deficit* impiantistico sul territorio<sup>1</sup>, afferma di voler gestire, nel proprio ambito, le attività di raccolta dei rifiuti per il tramite di una società *in house* partecipata da tutti i Comuni dell'ATA e le attività di trattamento della FORSU mediante una società mista pubblico privata, in cui il socio privato sia selezionato con gara a doppio oggetto.

In questo contesto, si richiede la compatibilità con i principi di concorrenza della eventuale scelta di imporre al gestore della raccolta un obbligo di conferimento di tutto il flusso di rifiuti all'impianto della società mista (per un periodo non inferiore a quello previsto dal piano economico finanziario relativo all'investimento e a costi definiti dal gestore dell'impianto), ovvero se l'esclusiva possa interferire con il requisito del trasferimento del rischio operativo in capo al gestore dell'impianto e se, con riferimento a detto requisito, sia possibile (e a quali condizioni) il riconoscimento di margini di *extra* redditività ai soci (pubblici e privati della società mista). In termini più generali, codesta ATA chiede di pronunciarsi sulle modalità di integrazione delle fasi della filiera costitutive del ciclo dei rifiuti, in caso di copresenza a) di una società mista pubblico privata cui sia affidata la costruzione e gestione dell'impianto; b) di una società (se sussistono le condizioni *in house*) a cui viene affidato il servizio di raccolta e trasporto.

Sul punto, l'Autorità osserva in primo luogo che le attività di codesta ATA appaiono attuative della relativa normativa regionale, ovvero dell'art. 7, comma 4, lettera d), della Legge della Regione Marche n. 24/2009, recante "*Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento ed*

---

<sup>1</sup> La pianificazione adottata ha previsto la realizzazione di due impianti a livello di ambito, di cui uno, ASTEA, facente capo a un operatore pubblico privato è stato già autorizzato e sta iniziando la realizzazione dell'impianto, la cui capacità, tuttavia, non vale a saturare la domanda prevista nell'ATO2.

*il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*<sup>2</sup>, il quale dispone che le funzioni dell'ATA consistono, in particolare, nell'affidamento *“del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati”*. Detta normativa, a sua volta, appare riproduttiva della disciplina nazionale in materia di gestione integrata dei rifiuti<sup>3</sup>.

Sul punto, si osserva che l'Autorità, sia nell'Indagine conoscitiva sul settore (IC49-*Mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani*), quanto in interventi segnalatori successivi<sup>4</sup>, ha ribadito che le attività economiche situate a valle della raccolta e del trasporto dei rifiuti non sono ricomprese nella privativa comunale, e, anche in ragione dell'assenza di elementi di monopolio naturale dei relativi processi produttivi, devono essere quindi considerate segmenti di attività a mercato. Tale interpretazione non confligge naturalmente con l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti, laddove, pur affidandosi al gestore della raccolta la responsabilità della “chiusura” del ciclo dei rifiuti, questi la gestisca con modalità rispettose della natura “concorrenziale” delle attività a valle rispetto a quella della raccolta (segnatamente, le attività di smaltimento e recupero).

Con riguardo al caso di specie, l'Autorità osserva che, in ragione del *deficit* impiantistico esistente e al fine di perseguire una gestione integrata dei rifiuti nell'ATA ATO-2, in ossequio al dettato normativo regionale, la creazione di una società mista pubblico – privata, con socio selezionato con gara a doppio oggetto e partecipazione azionaria superiore al 30%, cui affidare la costruzione e gestione dell'impianto per il trattamento della FORSU a favore di tutti i Comuni dell'ATA, non appare in termini generali in contrasto con i principi concorrenziali. La soluzione prescelta, infatti, consente da un lato di sopperire alle delineate carenze impiantistiche esistenti sul territorio e, dall'altro, risulta coerente con le modalità di affidamento di servizi di interesse economico generale previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di appalti e di società pubbliche (si vedano in proposito le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)<sup>5</sup>. Peraltro, la soluzione ipotizzata appare pienamente conforme anche al disposto di cui all'art. 202, comma 5, del TUA in materia di costruzione e gestione di nuovi

---

<sup>2</sup> Pubblicata nel B.U. Marche 22 ottobre 2009, n. 99.

<sup>3</sup> In particolare, l'art. 183, comma 1, del TUA, definisce [(lettera n)], la gestione dei rifiuti urbani come l'insieme delle attività di *“raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.”* e [(lettera ll)] la gestione integrata come *“il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”*. Successivamente, l'art. 25, comma 4, del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2012, ha previsto che per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani siano affidate: la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento in discarica e recupero: *“Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito”*.

<sup>4</sup> Cfr., *ex multis*, AS1533, *Atersir – Bandi di gara per l'affidamento della gestione integrata del servizio di igiene urbana*, deciso in data 20 giugno 2018.

<sup>5</sup> Così art. 5, comma 9 e 180 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli artt. 4, comma 2, lettera c) e 17 del D. Lgs. n. 175/2016.

impianti, nella misura in cui il socio privato venga selezionato con una gara a doppio oggetto, ovvero attraverso una procedura competitiva.

Tanto premesso, si osserva, tuttavia, che il riconoscimento di un'esclusiva su tutti i volumi della FORSU raccolti nei Comuni dell'ATA ATO 2 Ancona alla costituenda società mista, attesa la natura a mercato dell'attività di trattamento della FORSU, avrebbe effetti restrittivi della concorrenza, in quanto detta società assorbirebbe la totalità della FORSU rinveniente dalla attività di raccolta, precludendo così l'accesso ad altri operatori concorrenti potenzialmente interessati al mercato del trattamento di tale frazione differenziata nell'ATA ATO2 Ancona.

La restrittività indicata appare, altresì, aggravata dalla contestuale previsione che le tariffe derivanti dal conferimento dei rifiuti dell'ATA siano definite autonomamente dalla stessa società mista pubblico-privata. In tal modo, di fatto, si creerebbe un monopolio dell'offerta dei servizi di trattamento in capo alla società mista, di cui i Comuni dell'ATO2 dovrebbero obbligatoriamente servirsi, senza peraltro una opportuna regolazione del prezzo di conferimento.

Impregiudicata la possibilità che la società mista definisca autonomamente un prezzo laddove l'impianto gestito sia utilizzato "a mercato", si ritiene viceversa che, per la quota parte di capacità destinata al trattamento dei rifiuti dell'ATA ATO2 Ancona, il costo di utilizzo dell'impianto dovrà essere individuato in modo da garantire ai Comuni serviti di poter fruire di tariffe congrue e orientate ai costi effettivi, nel quadro, peraltro, di una necessaria coerenza con le indicazioni fornite da ARERA, quale autorità cui sono state attribuite specifiche potestà di indirizzo tariffario sulla materia.

L'Autorità auspica che codesto Ente voglia adottare le modalità di affidamento più opportune con riferimento alle singole fasi della filiera costitutive del ciclo integrato dei rifiuti, nel rispetto dei principi sopra delineati.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS11467 - SMART SHOPPING-MANCATA CONSEGNA

*Provvedimento n. 28068*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11467 del 23 dicembre 2019, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, da parte della società Smart.Shopping S.r.l.s. (di seguito anche professionista);

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. FATTO**

1. Sulla base delle segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di settembre 2018 e delle informazioni acquisite d'ufficio è emerso che la società Smart.Shopping S.r.l.s. si sarebbe resa responsabile di alcune condotte non conformi alle previsioni del Codice del Consumo, consistenti nell'offrire ai consumatori, attraverso il sito *www.smart-shopping.it*, la possibilità di acquistare prodotti ad un prezzo particolarmente conveniente (prenotazione) quando, in realtà, con il pagamento della somma inizialmente richiesta essi entrano in un meccanismo contrattuale per il quale l'ottenimento del bene è condizionato da prestazioni ulteriori – complesse ed aleatorie – e dove vengono opposti ai consumatori ostacoli di varia natura rispetto all'esercizio di taluni diritti contrattuali.

2. In particolare, secondo quanto emerso, il professionista pubblica *on line*, sul predetto sito, le offerte di alcuni prodotti e, accanto alla tradizionale vendita a prezzo di listino, ne promuove una particolare basata sul fatto che l'acquirente può accedere a sconti rilevanti sul prezzo di listino pagando il prezzo di prenotazione scontato ed entrando così in un “gruppo di acquisto”, cui corrisponde una lista di scorrimento. Con tale meccanismo, il consumatore che ha prenotato il bene dovrebbe attendere che altri consumatori, con la loro prenotazione, soddisfino (compensino) la quota per intero del prodotto prenotato. Pertanto, i pagamenti da parte di altri partecipanti e il loro contestuale inserimento nel gruppo di acquisto rappresentano la condizione indispensabile per ottenere il bene al prezzo scontato.

3. In realtà, dagli atti del procedimento risulta che il professionista, nell'ambito del meccanismo di vendita descritto, non avrebbe adempiuto agli impegni assunti, dal momento che i consumatori non avrebbero ottenuto la consegna del bene prescelto al prezzo scontato di prenotazione, e, successivamente alle istanze di recesso dei consumatori, avrebbe opposto ostacoli al legittimo esercizio dei loro diritti contrattuali.
4. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 23 dicembre 2019 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11467, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 6 del Regolamento, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.
5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
6. Il professionista non ha trasmesso scritti difensivi nel termine di cui al punto precedente e non ha comunicato la temporanea sospensione del sito, il quale risulta non raggiungibile in data 14 gennaio 2020.

## II. VALUTAZIONI

7. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente *prima facie* la pratica commerciale descritta, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25, del Codice del Consumo, in ragione dell'idoneità delle condotte richiamate a ostacolare ovvero a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'acquisto *online* di prodotti a prezzi scontati e all'esercizio dei propri diritti contrattuali.
8. La condotta in questione si caratterizza, in primo luogo, per una grave forma di ingannevolezza direttamente riconducibile alla circostanza che non si tratta propriamente della vendita di prodotti immediatamente disponibili ad un prezzo scontato, ma dell'ingresso in un particolare meccanismo di acquisto, connotato dall'esistenza di un "gruppo di acquisto" nel quale sono inseriti i consumatori che aderiscono alle offerte pubblicizzate sul sito *internet smart-shopping.it*. In sintesi, non risulta adeguatamente chiarita la differenza esistente tra il prezzo di prenotazione "scontato" e il prezzo "pieno" del prodotto, con l'effetto di indurre il consumatore a scegliere di procedere con la prenotazione sulla base di una prospettazione incompleta ed omissiva, che non gli permette di comprendere le peculiari condizioni ed i vincoli cui si sottopone.
9. Più nello specifico, il consumatore, attratto dal rilevante sconto (fino al 70%) prospettato dal professionista, è indotto a versare una somma a titolo di prenotazione per ottenere il bene al prezzo scontato e deve poi attendere che si compia la totale compensazione del prezzo (pieno) del prodotto ordinato grazie all'ingresso (e ai versamenti) di altri consumatori in un "gruppo di acquisto", cui è associata una "lista di scorrimento" organizzata e gestita dal professionista.
10. La consegna del bene a prezzo scontato è dunque condizionata all'adesione di altri consumatori alle offerte pubblicizzate da Smart.Shopping S.r.l.s. e alla loro partecipazione nel medesimo "gruppo di acquisto", senza tuttavia che siano fornite adeguate informazioni sui criteri di funzionamento del processo di acquisto, sulle modalità e tempi di scorrimento della relativa lista di attesa ai fini della

procedura di compensazione nonché – soprattutto - sull’effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato.

**11.** Inoltre, sulla base delle evidenze agli atti del procedimento, è emerso che il consumatore che effettua la prenotazione non solo non riceve il bene prenotato al prezzo scontato e pagato, ma è anche ostacolato in vario modo nell’esercizio dei propri diritti contrattuali, con specifico riguardo alla possibilità di esercitare il recesso e di ottenere il rimborso integrale delle somme versate al professionista.

**12.** Si rileva pertanto che le informazioni contenute sul sito *internet* in esame risultano ingannevoli e idonee a indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso, quale quella di effettuare il versamento di somme di denaro per l’acquisto di prodotti a prezzi scontati, ove in realtà l’importo pagato configura una mera prenotazione per entrare in un peculiare processo di vendita nell’ambito del quale i prodotti prenotati (e pagati) non sempre vengono consegnati; successivamente, risulta tra l’altro particolarmente difficile e complesso il recupero degli importi pagati.

**13.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che la condotta sopra descritta è caratterizzata da un elevato grado di offensività in quanto il professionista non ha comunicato alcunché in merito alla modifica o alla sospensione del sito <http://www.smart-shopping.it/> e, quindi, è verosimile che, sebbene alla data del 14 gennaio 2020 il sito non risulti raggiungibile, il medesimo possa tornare ad essere operativo e come tale idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite *online* e delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero decidere di prenotare i prodotti e procedere al contestuale pagamento dell’importo richiesto, senza riuscire a beneficiare dei vantaggi promessi e successivamente a recuperare gli importi pagati.

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nell’indurre i consumatori ad aderire all’offerta pubblicizzata da Smart.Shopping sul proprio sito *web* versando ingenti somme di denaro senza poi riuscire a conseguire il bene e – successivamente – a esercitare il recesso e ottenere il rimborso di quanto versato, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

#### DISPONE

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società Smart.Shopping S.r.l.s. ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che il professionista, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento:

- a) sospenda ogni attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo scontato attraverso il pagamento di una somma a titolo di “prenotazione” del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione e/o al successivo movimento della c.d. lista di scorrimento;



- b) sospenda ogni attività diretta alla vendita, attraverso il sito *internet* <http://www.smart-shopping.it/>, di prodotti che, presentati come disponibili e prenotati con versamento del relativo prezzo scontato, non risultino in realtà pronti per la consegna;
- c) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non ne sospende l'esecuzione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**PS11541 - TEKNOACQUISTI - MANCATA CONSEGNA**

*Provvedimento n. 28069*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11541 del 23 dicembre 2019, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 24, 25, 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), e 56 del Codice del Consumo, poste in essere dalla società Teknoacquisti S.r.l.;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

1. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di settembre 2019 e alcune informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la Parte avrebbe posto in essere, nell'offerta di prodotti di telefonia mobile attraverso il sito *web* individuato dal dominio <https://teknoacquisti.com/>, condotte che potrebbero comportare violazioni sia in termini di pratiche commerciali scorrette (PCS) sia con riferimento ai diritti dei consumatori nei contratti (CRD), e nello specifico:

- a) problematiche nella consegna dei prodotti acquistati *online* (mancata consegna dei prodotti acquistati e/o omesso rimborso);
- b) assenza, sul sito *web* del professionista, del modulo per l'esercizio del diritto di recesso;
- c) assenza, sul sito *web* del professionista, dell'informazione per cui il consumatore è tenuto a restituire i prodotti entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista stesso la sua decisione di recedere dal contratto;
- d) assenza del *link* alla piattaforma di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ODR).

2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 23 dicembre 2019, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11541, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 24, 25, 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), e 56 del Codice del Consumo.

3. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società Teknoacquisti S.r.l..

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni

dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

5. Il professionista non ha trasmesso scritti difensivi nel termine di cui al punto precedente e non ha comunicato la temporanea sospensione del sito; dalle rilevazioni effettuate in data 14 gennaio 2020 risulta l'indicazione “*Per effettuare lavori di manutenzione, il sito non è momentaneamente raggiungibile. Ci scusiamo per l'inconveniente, ti invitiamo a riprovare più tardi*”.

## II. VALUTAZIONI

6. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti *prima facie* le pratiche commerciali descritte, in violazione degli artt. 20, 24, 25, 49, comma 1, lettere h) e v), e 56 del Codice del Consumo, in particolare, avuto riguardo alla condotta che si sostanzia nella mancata consegna dei prodotti ordinati e pagati, cui segue il mancato rimborso dopo che i consumatori, a seguito di una serie di solleciti e di reclami, procedono all'annullamento dell'ordine. Tali condotte ostruzionistiche hanno l'effetto di limitare in modo rilevante l'esercizio dei diritti contrattuali da parte dei consumatori.

7. Inoltre, sempre da quanto emerge dalle segnalazioni, il comportamento del professionista risulta altresì scorretto poiché il medesimo percepisce immediatamente, già al momento in cui il consumatore effettua l'ordine, il saldo ancor prima di effettuare la spedizione del prodotto e, di conseguenza, anche in quei casi in cui il prodotto non risulta in seguito disponibile o la cui reperibilità richiede molto tempo. In tali casi, pertanto, il professionista si avvantaggerebbe e lucrerebbe sull'immediata disponibilità dell'importo pagato dal consumatore, riversando sullo stesso il rischio della mancata disponibilità del bene.

8. Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che le condotte sopra descritte sono caratterizzate da un elevato grado di offensività, in quanto il professionista non ha comunicato alcunché in merito alla modifica o alla sospensione del sito <https://teknoacquisti.com/> e quindi è verosimile che, sebbene alla data del 14 gennaio 2020 non risulti possibile effettuare acquisti, il sito possa tornare ad essere operativo e, come tale, idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite *on-line* e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista (prodotti di telefonia mobile), a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti, pagarne il prezzo, non ricevere la merce e non riuscire a vedersi restituiti gli importi pagati.

9. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, il sito *internet* in esame risulta idoneo, nelle more del procedimento, a indurre i visitatori dello stesso ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, consistente nell'effettuare acquisti nella convinzione di ricevere in breve tempo i prodotti acquistati, con la conseguenza di pagare un importo per prodotti che potrebbero non essere consegnati e per i quali risulta particolarmente difficile e complessa la restituzione delle somme pagate.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte continuino a essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

**DISPONE**

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Teknoacquisti S.r.l.:

a) sospenda provvisoriamente ogni attività diretta alla commercializzazione e alla vendita di prodotti non disponibili o comunque non realmente pronti per la consegna;

b) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non ne sospende l'esecuzione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Filippo Arena*

**IL PRESIDENTE**

*Roberto Rustichelli*

---

**PS11543 - SHARAZON-BUY AND SHARE***Provvedimento n. 28070*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11543 del 3 dicembre 2019, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, da parte della Sig.ra Carmela Venerone, in qualità di titolare dell'impresa individuale SHARAZON DI VENERONE CARMELA (di seguito anche Sharazon o professionista), P.I. 01686970888;

VISTA la delibera dell'Autorità del 3 dicembre 2020, con cui sono state autorizzate ispezioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi del professionista;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

1. Sulla base delle segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di novembre 2018 e delle informazioni acquisite d'ufficio, Sharazon avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistente nell'offerta ai consumatori di beni tecnologici ad un prezzo particolarmente conveniente quando, in realtà, con il pagamento della somma inizialmente richiesta (prenotazione/anticipo), essi entrano in un meccanismo contrattuale per il quale l'ottenimento del bene è condizionato da prestazioni ulteriori - complesse e aleatorie - e in cui vengono opposti ai consumatori ostacoli di varia natura rispetto all'esercizio di taluni diritti contrattuali.

2. In particolare, è emerso che il professionista pubblica *on line*, sul proprio sito [www.sharazon.it](http://www.sharazon.it), le offerte di beni tecnologici e, accanto alla tradizionale vendita a prezzo di listino (“pieno”), ne promuove una particolare, basata sul fatto che l'acquirente possa accedere a sconti rilevanti sul prezzo, ordinando il bene desiderato, pagando il prezzo di prenotazione scontato ed entrando così in una “lista d'attesa”. In tal modo, per ottenere il bene al prezzo scontato, il consumatore dovrebbe attendere fino a quando altri partecipanti avranno compensato per intero il prezzo del prodotto prenotato. Pertanto, i pagamenti da parte di altri consumatori e la loro contestuale iscrizione in una lista di attesa rappresentano le condizioni indispensabili per ottenere il bene al prezzo scontato.

3. In realtà, dagli accertamenti istruttori effettuati e dalle segnalazioni ricevute emergerebbe che il meccanismo descritto non consentirebbe ai consumatori che hanno effettuato prenotazioni di

ottenere il bene prescelto. Inoltre, il professionista avrebbe opposto ingiustificati ostacoli al diritto di recesso e di rimborso.

**4.** Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 3 dicembre 2019, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11543, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, e dell'articolo 6 del Regolamento, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

**5.** Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dal suo ricevimento, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

**6.** Il professionista, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, ha trasmesso una comunicazione<sup>1</sup> nella quale ha espresso *“la piena disponibilità dell'azienda a voler chiarire la posizione”*, precisando che *“tutti clienti che hanno richiesto il rimborso nelle varie forme, e rispettando le modalità di richiesta, sono stati soddisfatti”*, senza tuttavia fornire alcuna documentazione atta a provare tale circostanza; in tale sede, Sharazon ha chiesto anche di prorogare al 20 gennaio 2020 la data di deposito della documentazione richiesta in sede di avvio.

**7.** In considerazione delle esigenze cautelari è stato comunicato al professionista che la richiesta di proroga non poteva essere accolta<sup>2</sup>.

#### ***Gli accertamenti ispettivi***

**8.** Nel corso degli accertamenti, è emerso che la sede legale indicata nella visura camerale di Sharazon corrisponde alla sede della società *“DAILY DIRECT S.r.l.”* (P.I. 04012500379), proprietaria del Centro Direzionale Daily Office con la quale Sharazon ha stipulato un contratto di domiciliazione<sup>3</sup>, che contempla anche la ricezione della posta e l'inoltro della stessa, in formato elettronico, ad un indirizzo *e-mail* indicato dal professionista.

**9.** Nell'ambito della corrispondenza inviata al professionista è stato possibile acquisire il rendiconto di un conto corrente bancario presso la banca FINECO, riferito al periodo dal 1° aprile al 30 maggio 2019 e intestato alla titolare dell'impresa *de quo*. Il sommario esame del documento ha evidenziato la presenza di un rilevante numero di versamenti effettuati da consumatori senza che ad essi corrispondesse un numero compatibile di pagamenti verso fornitori o grossisti. Inoltre è emerso un cospicuo volume di movimenti in uscita verso una medesima persona fisica<sup>4</sup>.

**10.** Sempre nell'ambito della posta ricevuta dalla società domiciliaria, sono stati acquisiti reclami, richieste di recesso e rimborso che sembrano riferibili a condotte analoghe a quelle da cui ha tratto origine il presente procedimento<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. nota prot. 79955 del 13 dicembre 2019 e prot. 81561 del 20 dicembre 2019.

<sup>2</sup> Cfr. nota prot. 81645 del 20 dicembre 2019.

<sup>3</sup> Cfr. documento n.17 del fascicolo ispettivo.

<sup>4</sup> Cfr. documento n.10 del fascicolo ispettivo.

<sup>5</sup> Cfr. documenti 32,33,34,35,36,37,38 del fascicolo ispettivo.

## II. VALUTAZIONI

**11.** Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente *prima facie* la pratica commerciale descritta, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione della possibile idoneità della condotta richiamata a ingannare e/o condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'acquisto *on line* di beni tecnologici a prezzi scontati e all'esercizio dei propri diritti contrattuali.

**12.** La condotta in questione si caratterizza, in primo luogo, per una grave forma di ingannevolezza, direttamente riconducibile alla circostanza che non si tratta propriamente della vendita di prodotti immediatamente disponibili ad un prezzo scontato, ma dell'ingresso in un particolare meccanismo di acquisto, connotato dall'esistenza di una lista di attesa nella quale sono inseriti tutti i consumatori che aderiscono alle offerte pubblicizzate da Sharazon sul proprio sito *web*. In sintesi, non risulta adeguatamente chiarita la differenza esistente tra il prezzo di prenotazione scontato (c.d. "prezzo finale") e il "prezzo pieno" del prodotto, con l'effetto di indurre il consumatore a scegliere di procedere con la prenotazione sulla base di una prospettazione gravemente incompleta ed omissiva, che non gli permette di comprendere le "peculiari" condizioni e i vincoli a cui si sottopone.

**13.** Più nello specifico, il consumatore, decettivamente attratto dal rilevante sconto (nell'ordine del 60-70%) prospettato da Sharazon, è indotto a versare una somma a titolo di prenotazione per ottenere il bene al prezzo scontato e deve poi attendere che si compia la totale compensazione del prezzo (pieno) del prodotto ordinato grazie all'ingresso (e ai versamenti) di altri consumatori in una "lista" organizzata e gestita dal professionista. La consegna del bene a prezzo scontato è dunque condizionata all'adesione di altri consumatori alle offerte pubblicizzate sul sito *internet sharazon.it* e alla loro partecipazione nella medesima "lista di attesa", senza tuttavia che siano fornite adeguate informazioni sui criteri di funzionamento del processo di acquisto, sulle modalità e sui tempi di scorrimento della lista di attesa, nonché soprattutto sull'effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato.

**14.** Inoltre, sulla base delle evidenze, anche ispettive, acquisite agli atti del procedimento, emergerebbe che è ostacolato in vario modo l'esercizio da parte dei consumatori dei loro diritti, con particolare riguardo alla facoltà di recesso e all'ottenimento del rimborso degli importi pagati all'atto della prenotazione, anche alla luce della previsione che limita l'ammontare del rimborso in caso di acquisto con modalità "prenota" (rimborso solo dell'80% della somma versata e solo se richiesto entro e non oltre 5 giorni dall'ordine, *ex art. 14.1 dei "Termini e condizioni d'uso"*).

**15.** Si rileva, quindi, che il sito *internet* in esame risulta ingannevole e idoneo ad indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso, quale il versamento di una somma di danaro per l'acquisto di prodotti a prezzi "scontati", ove in realtà l'importo pagato configura una mera prenotazione per entrare in un peculiare processo di vendita nell'ambito del quale i prodotti prenotati vengono difficilmente consegnati; successivamente, risulta tra l'altro particolarmente difficile e complesso il recupero degli importi pagati.

**16.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che la condotta sopra descritta è caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto il sito *www.sharazon.it* risulta ancora attivo e come tale idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite *on-line* e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero decidere di prenotare i prodotti e

procedere al contestuale pagamento dell'importo richiesto, senza riuscire a beneficiare dei vantaggi promessi ed eventualmente a recuperare gli importi pagati.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le condotte sopra descritte, consistenti nell'indurre i consumatori ad aderire all'offerta pubblicizzata da Sharazon sul sito *internet sharazon.it*, versando ingenti somme di denaro senza poi riuscire ad ottenere il bene e - successivamente - il rimborso di quanto versato, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

#### DISPONE

ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, che la Sig.ra Carmela Venerone, in qualità di titolare dell'impresa individuale SHARAZON DI VENERONE CARMELA entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento:

a) sospenda ogni attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo scontato attraverso il pagamento di una somma a titolo di "prenotazione" del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione o al successivo movimento della c.d. lista di attesa;

b) sospenda ogni attività diretta alla vendita, attraverso il sito *internet http://www.sharazon.it*, di prodotti che, presentati come disponibili e prenotati con versamento del relativo prezzo scontato, non risultino in realtà pronti per la consegna;

c) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale siano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo



8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non ne sospende l'esecuzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**PS11547 - NEW ASSISTENT GLOBAL/GEMSHOP.IT-BUY AND SHARE***Provvedimento n. 28071*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall' Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11547 del 5 dicembre 2019, volto a verificare l' esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, da parte della società New Assistent Global S.r.l. (di seguito anche professionista);

VISTE la memoria presentata dalla predetta società in data 16 dicembre 2019 e le ulteriori informazioni prodotte in data 27 e 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

**1.** Sulla base di segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di luglio 2018 e delle informazioni acquisite d'ufficio, la società New Assistent Global S.r.l. starebbe realizzando, attraverso il sito *www.gemshop.it*, una pratica commerciale scorretta consistente nell' offerta ai consumatori di prodotti ad un prezzo particolarmente conveniente (prenotazione) quando, in realtà, con il pagamento della somma inizialmente richiesta essi entrano in un meccanismo contrattuale per il quale l' ottenimento del bene è condizionato da prestazioni ulteriori – complesse ed aleatorie – e dove vengono opposti ai consumatori ostacoli di varia natura rispetto all' esercizio di taluni diritti contrattuali.

**2.** In particolare, da quanto è emerso il professionista pubblica *on line*, sul sito *www.gemshop.it*, le offerte di alcuni prodotti e, accanto alla tradizionale vendita a prezzo di listino, ne promuove una particolare basata sul fatto che l' acquirente può accedere a sconti rilevanti sul prezzo di listino pagando il prezzo di prenotazione scontato ed entrando così in un gruppo di acquisto. A questo punto, il consumatore dovrebbe attendere che altri consumatori, con la loro prenotazione, soddisfino (compensino) la quota per intero del prodotto prenotato. Pertanto, i pagamenti da parte di altri partecipanti e il loro contestuale inserimento nel gruppo di acquisto rappresentano le condizioni indispensabili per ottenere il bene al prezzo scontato.

**3.** In realtà, dagli atti del procedimento risulta che il meccanismo descritto non consentirebbe ai consumatori che hanno effettuato prenotazioni di ottenere il bene prescelto. Inoltre, il professionista sembra aver opposto ingiustificati ostacoli al diritto di recesso e rimborso dei consumatori, che

sarebbe possibile, secondo le informazioni agli atti, solamente entro quattordici giorni dalla prenotazione e dal relativo pagamento. Decorso tale termine, l'unica modalità di uscita dal sistema sarebbe rappresentata dall'acquisto del prodotto (riscatto del prodotto) a un prezzo maggiore di quello inizialmente valutato.

4. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, quindi, in data 5 dicembre 2019, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11547, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

6. Il sito, da una rilevazione effettuata in data 14 gennaio 2020, pur presentando un avviso nel quale il professionista invita tutti i consumatori a riscattare i prodotti prenotati, pare, tuttavia, lasciare la possibilità di acquistare i diversi prodotti, secondo il meccanismo sopra descritto.

## II. MEMORIE DELLA PARTE

7. La società, con memoria difensiva pervenuta in data 16 dicembre 2019, ha affermato che non sussisterebbero i presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, in quanto:

- sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la pratica commerciale posta in essere non si configurerebbe come scorretta, atteso che il professionista garantirebbe una rappresentazione completa, trasparente e veritiera sulle condizioni di vendita. Inoltre, il professionista non avrebbe mai negato la possibilità di recedere dal contratto, garantendo l'esercizio del diritto di recesso entro e non oltre il termine di 14 giorni dal pagamento effettuato;

- con riferimento al *periculum in mora*, nonostante il sito sia ancora attivo, non vi sarebbero nuove prenotazioni (risalendo l'ultima al mese di ottobre 2018) e, a partire dal mese di dicembre 2018, non sarebbe consentito a nessun consumatore di effettuare acquisti sul sito *www.gemshop.it*, dove è stato pubblicato un avviso nel quale il professionista invita tutti i consumatori a riscattare i prodotti prenotati.

## III. VALUTAZIONI

8. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente, *prima facie*, la pratica commerciale descritta, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione della possibile idoneità della condotta richiamata a ingannare e/o condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all'acquisto *on line* di prodotti a prezzi scontati e all'esercizio dei propri diritti contrattuali.

9. La condotta in questione si caratterizza, in primo luogo, per una grave forma di ingannevolezza direttamente riconducibile alla circostanza che non si tratta propriamente della vendita di prodotti immediatamente disponibili ad un prezzo scontato, ma dell'ingresso in un particolare meccanismo di acquisto, connotato dall'esistenza di un "gruppo di acquisto" nel quale sono inseriti tutti i consumatori che aderiscono alle offerte pubblicizzate sul sito *internet gemshop.it*. In sintesi, non risulta adeguatamente chiarita la differenza esistente tra il prezzo di prenotazione "scontato" e il

prezzo “pieno” del prodotto, con l’effetto di indurre il consumatore a scegliere di procedere con la prenotazione sulla base di una prospettazione incompleta ed omissiva, che non gli permette di comprendere le peculiari condizioni e i vincoli cui si sottopone.

**10.** Più nello specifico, il consumatore, decettivamente attratto dal rilevante sconto (nell’ordine del 60-70%) prospettato dal professionista, è indotto a versare una somma a titolo di prenotazione per ottenere il bene al prezzo scontato e deve poi attendere che si compia la totale compensazione del prezzo (pieno) del prodotto ordinato grazie all’ingresso (e ai versamenti) di altri consumatori in un “gruppo di acquisto” organizzato e gestito dal professionista. La consegna del bene a prezzo scontato è dunque condizionata all’adesione di altri consumatori alle offerte pubblicizzate da New Assistant Global S.r.l. e alla loro partecipazione nel medesimo “gruppo di acquisto”, senza tuttavia che siano fornite adeguate informazioni sui criteri di funzionamento del processo di acquisto, sulle modalità e tempi di scorrimento del gruppo di acquisto ai fini della procedura di compensazione, nonché soprattutto sull’effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato.

**11.** Al riguardo, peraltro, proprio l’indicazione rivolta dal professionista ai consumatori, tramite l’avviso pubblicato sul sito, a riscattare i prodotti prenotati (a *prezzo pieno*), sembra costituire una sostanziale conferma della scorrettezza della pratica commerciale contestata in ragione della mancata consegna, nei fatti, dei prodotti prenotati a prezzi scontati.

**12.** Inoltre, il consumatore che effettua la prenotazione non solo non riceve il bene prenotato al prezzo scontato, ma non può uscire dal sistema né esercitare il diritto di recesso, se non nei quattordici giorni dalla prenotazione, dal momento che una volta decorso tale termine le somme versate a titolo di prenotazione non sono rimborsate dal professionista.

**13.** Quanto emerso, quindi, conferma che è ostacolato il normale esercizio da parte dei consumatori dei propri diritti contrattuali, con specifico riguardo alla possibilità di esercitare il recesso e ottenere l’effettivo e pieno rimborso degli importi pagati all’atto della prenotazione.

**14.** Si rileva, pertanto, che il sito *internet* in esame risulta ingannevole e idoneo a indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso, quale il versamento di una somma di denaro per l’acquisto di prodotti a prezzi “scontati”, ove in realtà l’importo pagato configura una mera prenotazione per entrare in un peculiare processo di vendita nell’ambito del quale i prodotti prenotati vengono difficilmente consegnati; successivamente, risulta ostacolato l’esercizio da parte dei consumatori del diritto di recesso, che in base alla normativa deve poter essere esercitato entro quattordici giorni dal conseguimento del bene, nonché il recupero integrale degli importi pagati.

**15.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare, altresì, che la condotta sopra descritta è caratterizzata da un elevato grado di offensività in considerazione del fatto che il sito *www.gemshop.it* risulta ancora attivo e, per quanto il professionista abbia dichiarato di non consentire, dal dicembre 2018, di effettuare acquisti di prodotti sul predetto sito, a fronte di quanto emerso da una rilevazione effettuata sul sito in data 14 gennaio 2020, pare tuttora possibile acquistare i diversi prodotti, secondo il meccanismo decettivo sin qui analizzato; inoltre, i consumatori che hanno effettuato la prenotazione di beni a prezzi scontati non sono in ogni caso messi nella condizione di conoscere i tempi di effettiva consegna dei beni prenotati nonché, eventualmente, di esercitare il diritto di recesso in conformità al dettato normativo e di ottenere il pieno rimborso di quanto pagato.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le condotte sopra descritte continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

#### DISPONE

ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, che la società New Assistent Global Srl, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento:

- a) sospenda ogni attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo scontato attraverso il pagamento di una somma quale "prenotazione" del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione o al successivo movimento del c.d. gruppo di acquisto;
- b) sospenda ogni attività diretta alla vendita, attraverso il sito *internet* <http://www.gemshop.it>, di prodotti che, presentati come disponibili e prenotati con versamento del relativo prezzo scontato, non risultino pronti per la consegna;
- c) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non ne sospende l'esecuzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**IP330 - FACEBOOK-RACCOLTA UTILIZZO DATI DEGLI UTENTI**

*Provvedimento n. 28072*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 27432 del 29 novembre 2018, con la quale l'Autorità ha accertato, tra l'altro, la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd, almeno da maggio 2008 e ancora in corso, consistente nel non aver fornito informazioni adeguate sull'attività di raccolta e utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti della Piattaforma Facebook;

VISTE le ordinanze del T.A.R. Lazio, Sez. I, nn. 335 e 336 del 17 gennaio 2019;

VISTE le sentenze del T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 260 e 261 del 10 gennaio 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

**1.** Con provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018 l'Autorità ha, tra l'altro, accertato che Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. (nel seguito anche congiuntamente Facebook, FB, la Parte, il Professionista, la società) hanno posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, per aver ingannevolmente indotto gli utenti consumatori a registrarsi sulla Piattaforma Facebook non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell'account, dell'attività di raccolta, con finalità commerciali, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di *social network*, enfatizzandone la sola gratuità.

**2.** Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale e ha disposto la pubblicazione da parte di Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. Tale dichiarazione, il cui

testo riportato in allegato al provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018, doveva essere pubblicata entro quarantacinque giorni dall'avvenuta notifica dello stesso, sulla *homepage* del sito *internet* aziendale per l'Italia, raggiungibile agli indirizzi <https://it-it.facebook.com/> e <https://m.facebook.com/>, nonché sull'app Facebook e permanere per venti giorni. La medesima dichiarazione doveva essere pubblicata al primo accesso di ciascun utente italiano registrato sulla propria pagina personale a partire dalla mezzanotte del quarantacinquesimo giorno dall'avvenuta notificazione del provvedimento, attraverso un *pop-up* a schermata intera.

**3.** Con ordinanze n. 335/2019 e n. 336/2019 il T.A.R. Lazio ha sospeso, nelle more del giudizio di merito, l'efficacia del provvedimento adottato dall'Autorità limitatamente all'imposizione dell'obbligo di pubblicare la dichiarazione rettificativa.

**4.** FB ha trasmesso in data 7 marzo 2019 una prima relazione sulle misure delineate per porre fine all'infrazione, successivamente integrata in data 16 luglio e 30 ottobre 2019. Con riferimento alla pratica sopra citata, la società ha, in particolare, rappresentato di aver implementato le seguenti misure: *i)* sostituzione, a far data dal 9 agosto 2019, della frase “*è gratis e lo sarà per sempre*”, visibile nella pagina di registrazione a FB, con la frase “*è veloce e semplice*”; *ii)* aggiornamento delle Condizioni d'Uso del *social network* a far data dal 31 luglio 2019; *iii)* aggiornamento del proprio “Centro assistenza” al fine di “*fornire una spiegazione completa, in un linguaggio chiaro e facile da comprendere, su come Facebook genera ricavi, su come e perché è in grado di fornire il proprio servizio agli utenti senza fare pagare loro alcuna somma, sul funzionamento del sistema di annunci di Facebook e sul ruolo svolto dai dati personali degli utenti in questo ambito*”.

**5.** Attualmente, nella pagina di registrazione a FB, a fronte del *claim* “*Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita*” e dell'affermazione “*è veloce e semplice*”, permane l'assenza di qualunque indicazione che fornisca una adeguata informativa agli utenti, con immediatezza ed efficacia, in merito alla raccolta che viene effettuata dei loro dati, al loro valore commerciale, alla loro centralità per il servizio di *social network* offerto e all'uso degli stessi a fini remunerativi. Il rinvio alle Condizioni d'Uso e alla Normativa sui dati non rappresenta una informativa immediata e chiara e il mero inserimento della frase “*è veloce e semplice*” al posto del precedente *claim* di gratuità non fornisce, ovviamente, chiarimenti sul valore economico dei dati personali.

**6.** Con sentenze nn. 260/2020 e 261/2020 il T.A.R. Lazio ha confermato l'ingannevolezza della pratica commerciale in esame affermando che “[...] *il fenomeno della 'patrimonializzazione' del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un 'social network'*”. Conseguentemente, la sentenza afferma che “[...] *l'Autorità nel provvedimento impugnato ha anche ampiamente confutato la tesi di parte ricorrente circa la completezza e chiarezza delle informazioni successivamente accessibili tramite link alla Normativa dati, alle Condizioni d'uso e Normativa Cookie, rilevando, alla stregua di un giudizio logicamente formulato, come le informazioni in questione non fossero né chiaramente né immediatamente percepibili.*[...] *il giudizio di ingannevolezza della condotta sub a) formulato nel provvedimento impugnato si sottrae ai vizi denunciati, risultando corretta la valutazione della Autorità circa l'idoneità della pratica a trarre*



*in inganno il consumatore e a impedire la formazione di una scelta consapevole, omettendo di informarlo del valore economico di cui la società beneficia in conseguenza della sua registrazione al 'social network'".*

Il giudice di primo grado ha, inoltre, confermato la misura accessoria consistente nell'obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, affermando che “[...] le modalità e le forme di detta pubblicazione sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’Autorità e condizionate dalla necessità di raggiungere lo scopo per il quale essa è stata disposta [...] [l]’obbligo di pubblicazione della dichiarazione risulta del tutto giustificato, avuto riguardo alle finalità perseguite, e proporzionato, quanto alle modalità imposte, alla diffusione del messaggio”.

## II. VALUTAZIONI

7. Sulla base delle informazioni fornite da FB, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. L’ingannevolezza della condotta posta in essere da FB permane, infatti, nonostante le misure attuate. Con particolare riferimento all’unica modifica attuata in relazione alla pagina di registrazione al *social network*, ossia la rimozione del *claim* di gratuità, si osserva come essa non sia sufficiente a rimuovere gli accertati profili di illegittimità. Il consumatore che si voglia registrare al *social network* continua a non essere informato con chiarezza e immediatezza in merito alle finalità commerciali della raccolta e utilizzo dei suoi dati da parte della società.

8. La pratica commerciale sopra descritta presenta i medesimi profili di scorrettezza già accertati.

9. Il citato provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018 è stato notificato a FB in data 7 dicembre 2018. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata reiterata successivamente allo scadere del termine di novanta giorni che, con il citato provvedimento, è stato concesso alla Parte per ottemperare alla diffida ivi contenuta.

10. Inoltre, risulta che, alla data della presente delibera, la società non ha provveduto alla pubblicazione della dichiarazione rettificativa disposta dall’Autorità con il medesimo sopra citato provvedimento, non avendo provveduto a diffondere alcuna dichiarazione sul proprio sito aziendale e sulla *app*, né sulle pagine personali dei singoli utenti italiani registrati.

11. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, quindi, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 27432 del 29 novembre 2018, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

## DELIBERA

a) di contestare alle società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 27432 del 29 novembre 2018;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Alessandra Cervone;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti delle due società, ovvero da persone da esse delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché richiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## CONFLITTO DI INTERESSI

### SI1166 - C.A. AURELIO CALIGIORE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL RECUPERO DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE "IVY" IN PROSSIMITÀ' DELL'ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA - PARERE

Roma, 4 dicembre 2019

**Oggetto:** *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 20 novembre 2019*

Illustre Commissario,

si rende noto che l'Autorità, nella sua adunanza del giorno 3 dicembre 2019, ha esaminato la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità, da Lei resa in data 20 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e la relativa richiesta di parere formulata in sede di nota di trasmissione.

In particolare, il Collegio ha analizzato il quesito da Lei posto circa la compatibilità, ai sensi della disciplina sul conflitto di interessi, tra la carica di Commissario Straordinario del Governo attribuitaLe con il D.P.R. 25 giugno 2019 e la Sua posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

La carica di Commissario Straordinario del Governo di cui trattasi risulta essere stata conferita ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ne consegue che la stessa integra gli estremi della "carica di governo" di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 luglio 2004 n. 215 e, in quanto tale, è soggetta ai limiti, agli obblighi e ai divieti di cui alla richiamata legge n. 215/2004.

Quanto alla Sua posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la stessa costituisce, pur con le peculiarità derivanti dallo *status militari* e le specificità del rapporto di lavoro, una fattispecie riconducibile al divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Da quanto sopra esposto, consegue che la carica di Commissario Straordinario del Governo conferitaLe non è compatibile con la posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Si invita, pertanto, a rendere noto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, in che modo la S.V. intenda risolvere la evidenziata situazione di incompatibilità.

Si rende altresì noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

---

**SI1166 - C.A. AURELIO CALIGIORE - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL RECUPERO DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE "IVY" IN PROSSIMITA' DELL'ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA - AVVIO DI ISTRUTTORIA**

*Provvedimento n. 28081*

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO il Regolamento sul conflitto di interessi, adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004, n. 13779, come da ultimo modificato con delibera AGCM del 18 maggio 2016, n. 26042 (di seguito "Regolamento");

VISTO il D.P.R. 25 giugno 2019, con il quale il Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il recupero delle balle di rifiuti plastici pressati (CSS - Combustibile solido secondario) perse dalla motonave "IVY" in prossimità dell'Isolotto di Cerboli nelle acque del Golfo di Follonica;

VISTA la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità, pervenuta il 20 novembre 2019, con la quale il Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore ha comunicato di rivestire lo *status* di Ufficiale Ammiraglio in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nel quale lo stesso presta servizio in qualità di Capo del Reparto Ambientale Marino presso il Ministero dell'Ambiente;

VISTA la contestuale richiesta di parere formulata dal Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore, volta a conoscere se la posizione di ufficiale in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera sia o meno incompatibile, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215, con la carica di Commissario straordinario del Governo;

VISTO il proprio parere deliberato nell'adunanza del 3 dicembre 2019 e trasmesso al Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore in data 4 dicembre 2019 con il quale l'Autorità ha rappresentato la presunta violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215 e ha contestualmente chiesto al Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore di riferire con quali modalità questi intendesse risolvere la situazione di cui trattasi;

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2019, con la quale il Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore riferisce di talune iniziative avviate al fine di risolvere la predetta situazione di presunta incompatibilità;

VISTA la successiva nota depositata in data 19 dicembre 2019, con la quale il Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore espone i motivi per i quali lo stesso ritiene la non riconducibilità della fattispecie di cui trattasi al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) della legge n. 215/04;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215 in forza del quale, agli effetti della stessa legge, i Commissari straordinari del Governo nominati *ex* articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati titolari di carica di governo;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 20 luglio 2004, n. 215, ai sensi del quale il titolare di carica di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

CONSIDERATO che il Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore, con le note pervenute in data 11 e 19 dicembre 2019, non ha dichiarato di aver rimosso la situazione di presunta violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215;

RITENUTE pertanto sussistenti le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento;

#### DELIBERA

a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/04 e dell'articolo 8 del Regolamento, nei confronti del Contrammiraglio (CP) Aurelio Caligiore, per violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215, con riferimento alla posizione di Ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera dallo stesso ricoperta;

b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Ferri;

c) che il procedimento deve concludersi entro il 15 aprile 2020.

Il soggetto a cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ha diritto, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento, di presentare memorie scritte e documenti e accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Conflitto di Interessi di questa Autorità.

Il responsabile del procedimento provvederà, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento, a comunicare all'interessato la data di conclusione degli accertamenti e ad indicare un termine entro cui presentare memorie conclusive o documenti.

La presente delibera verrà comunicata al titolare della carica di governo interessato e pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXX- N. 4 - 2020

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,  
Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---